

REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO (CE) N. 2152/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2003
relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le foreste hanno importanti e molteplici funzioni sociali. Oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella preservazione dell'ambiente, sono elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti serbatoi di carbonio e rappresentano un fattore determinante nel controllo del ciclo idrologico.

(2) La situazione delle foreste può risentire gravemente di fattori naturali quali condizioni meteorologiche estreme, attacchi parassitari e malattie, o dell'influsso umano quale si manifesta nei cambiamenti climatici, negli incendi e nell'inquinamento atmosferico. Queste minacce possono alterare gravemente e persino distruggere le foreste. La maggior parte dei fattori naturali e antropici che incidono sulle foreste può avere effetti transfrontalieri.

(3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia forestale dell'Unione europea ha sottolineato la necessità di tutelare l'ambiente naturale e il patrimonio forestale, gestire le foreste in maniera sostenibile e appoggiare la cooperazione internazionale e paneuropea in materia di tutela forestale, facendo riferimento al monitoraggio e alla promozione delle foreste in quanto serbatoi di carbonio. Con la risoluzione del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea ⁽⁵⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare e migliorare costantemente l'efficacia del sistema di controllo europeo sullo stato sanitario delle foreste e a tener conto di tutti i possibili fattori che esercitano un'influenza nociva sugli ecosistemi forestali, esortandola inoltre a dedicare particolare attenzione al potenziamento del sistema comunitario di informazione sugli incendi boschivi, in quanto esso consente di valutare meglio l'efficacia delle misure di prevenzione dagli incendi.

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁶⁾, individua l'esigenza di elaborare, attuare e valutare le politiche ambientali sulla base delle conoscenze acquisite e, in particolare, la necessità di monitorare i molteplici ruoli delle foreste in linea con le raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, dal Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, dalla convenzione sulla diversità biologica e da altri organismi.

(5) La Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare le attività concordate a livello internazionale in materia di conservazione e protezione delle foreste, in particolare le proposte di azione del panel intergovernativo e del Forum sulle foreste, il programma di lavoro ampliato sulla biodiversità forestale della convenzione sulla diversità biologica, nonché la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto.

⁽¹⁾ GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 67.

⁽²⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 83.

⁽³⁾ GU C 128 del 29.5.2003, pag. 41.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 13 giugno 2003 (GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2003.

⁽⁵⁾ GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.